



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2022, proposto da

Stefania Calabrò, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero della Giustizia;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Dipartimento per la Funzione Pubblica;
- Commissione Interministeriale Ripam;
- Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Antonella Fiordalisi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- 1) delle Graduatorie di merito e dei vincitori del Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, pubblicate sul sito di Formez PA in data 14.01.2022, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori e di scelta delle sedi secondo ordine di preferenza; in particolare della Graduatoria di Catania Codice CT - Distretto della Corte di Appello di Catania n. 331 unità (di cui 15 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o inscienze politiche o titoli equipollenti o equiparati)
- 2) dell'Esito della prova digitale della ricorrente inerente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, per come pubblicato sull'area personale del portale Step One 2019 in data 1 dicembre 2021;
- 3) dei verbali di correzione delle prove;
- 4) degli atti di valutazione dei titoli, sebbene, sconosciuti;
- 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; e. Delibera n. 16 del 2021 della Commissione RIPAM di nomina della commissione esaminatrice del bando del concorso; f. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto.

Per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo (+0.75) previa eliminazione di eventuale penalità sul quesito di cui in narrativa, nonché del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sul titolo posseduto e

validamente indicato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito

per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.a. in relazione alla erronea e/o ambigua formulazione del quesito di cui in narrativa e all'errata valutazione dei titoli validamente indicati e posseduti dalla ricorrente

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta una migliore posizione nella graduatoria di riferimento,

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, sia in relazione alla prova scritta che alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, della Commissione Interministeriale Ripam e della Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Giuseppe Grauso;

1. Considerato che

- la scelta di individuare, quale corretta, una determinata risposta integra modalità espansiva dell'esercizio della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e va ritenuta legittima, laddove non siano rilevabili emersioni inficianti sub specie della manifesta illogicità, irrazionalità, travisamento e/o errato apprezzamento di circostanze/o elementi di fatto;

- in riferimento allo specifico quesito contestato dal ricorrente (n. 22) l'Amministrazione ha ritenuto di individuare la corretta risposta, in assenza di profili inficianti, quali rilevabili nell'ambito del presente giudizio di legittimità;

Conseguentemente va escluso che il primo profilo di doglianza si presti, nel quadro della delibazione sommaria propria della presente fase, a positivo apprezzamento;

2. Osservato che secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale fatto proprio dal Collegio: *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.*

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021);

Osservato che l'Amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso;

Ritenuto che dall'esecuzione dall'impugnato provvedimento derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'esclusione dei ricorrenti dal

concorso;

Rilevato che quanto sopra rende necessario che l'Amministrazione prenda in considerazione il profilo di illegittimità dedotto, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione della parte ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza;

3. Premesso che, con specifico riferimento all'impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico, sono da reputarsi controinteressati coloro che precedono la parte ricorrente nella graduatoria e che verrebbero da lei sopravanzati in caso di accoglimento del ricorso (T.a.r. Lazio - Roma, sent. n. 6494 del 2016; T.a.r. Lazio – Roma, sent. n. 6501 del 2019; T.a.r. Campania - Salerno, sent. n. 167 del 2021; T.a.r. Lombardia - Milano, sent. n. 129 del 2017);

Rilevato che il Collegio, d'ufficio, dopo il passaggio in decisione della causa, ha ravvisato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'articolo 41 cod.proc.amm., per mancata notifica dello stesso ad almeno un soggetto che possa dirsi effettivamente controinteressato nei termini sopra precisati (il ricorso appare infatti essere stato notificato ad un candidato che ha partecipato al medesimo concorso in relazione ad un distretto di Corte d'Appello diverso da quello della parte ricorrente);

Ritenuto pertanto di dover concedere alla parte un termine di 30 giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notifica se anteriore, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione, volendo a tal fine specificare, altresì, per quale ufficio giudiziario ciascun ricorrente ha presentato domanda di concorso e ha svolto la relativa selezione;

4. Ulteriormente, preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata in una con l'atto introduttivo del giudizio, con la quale si chiede che venga autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione*

del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *“per pubblici proclami”* sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l’indicazione dei controinteressati;

5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l’indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui

dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

6. Ritenuto, da ultimo, che sussistano i presupposti per compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta):

- accoglie l'istanza di misure cautelari e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, onera l'Amministrazione del rinnovato esame della posizione della parte ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato;
- assegna alle parti un termine di 30 giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notifica se anteriore, per produrre memorie ai sensi dell'articolo 73, comma 3, cod. proc. amm. nei sensi di cui in motivazione.
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;
- fissa l'udienza pubblica del 22 novembre 2022 per la trattazione nel merito della controversia.

Spese compensate per la presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Grauso

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO